

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ancora incerto il regime fiscale del cessionario di azienda las Adopter

di **Fabio Landuzzi**



Non riesce a trovare proprio pace la **dibattuta questione** del **regime fiscale** dell'**acquisto di azienda** (o di ramo di azienda) effettuato da un **soggetto IAS Adopter** con un soggetto **cedente terzo indipendente**.

Dal **punto di vista contabile**, il modello indicato dallo **Ifrs 3** per la rilevazione dell'operazione nel bilancio del cessionario è piuttosto chiaro e risponde ai precetti del c.d. **acquisition model**.

L'acquirente è tenuto ad iscrivere nelle proprie scritture contabili le **attività e passività** che fanno parte dell'azienda acquisita al loro **fair value**, come pure ad iscrivere – se del caso – **attività o passività** che **non figuravano** nello stato patrimoniale dell'azienda tratto dal sistema contabile del cedente ma che sono **riconosciute dal lato las/Ifrs**, ed infine anche a **cancellare attività o passività** che non fossero suscettibili di essere conservate coerentemente all'applicazione dei Principi contabili internazionali.

Da tale processo deriva che, laddove il **fair value dell'azienda** acquisita fosse **superiore al costo di acquisto** riconosciuto al cedente, **la differenza**, che esprime il **compimento di un "buon affare"**, va rilevata **direttamente al conto economico** dell'esercizio in cui l'operazione è perfezionata.

Delineato, seppure in estrema sintesi, **l'assetto contabile** dell'operazione, che si differenzia invece completamente dal caso in cui l'acquisto dell'azienda avvenga da un **soggetto non indipendente**, nella cui circostanza la rilevazione contabile è ispirata a **criteri di continuità di valori**, gli interrogativi si aprono sul fronte della **rilevanza fiscale** dello stesso.

Ovvero, le **attività e passività iscritte** dal cessionario **IAS Adopter** al **fair value**, e corrispondentemente l'utile da buon affare imputato al suo conto economico, sono

fiscalmente rilevanti in funzione del generale **principio di derivazione rafforzata**?

Oppure, e diversamente, l'operazione deve essere riportata nell'alveo della **deroga alla derivazione rafforzata** di cui all'**articolo 4 D.M. 48/2009** e quindi essere fonte di **doppio binario contabile e fiscale**?

La **dottrina** ha in più riprese sottolineato che ragioni sia di ordine normativo e regolamentare, che sistematiche e se vogliamo anche razionalmente pragmatiche, consentirebbero di concludere per la **rilevanza fiscale delle risultanze contabili** emerse dall'applicazione dell'**acquisition model** e, quindi: da un lato, piena **rilevanza fiscale dei valori** di prima iscrizione delle attività e passività facenti parte dell'azienda acquisita espressi al *fair value* e, dall'altro lato, concorso dell'utile da buon affare alla **formazione del reddito** imponibile del periodo.

Purtroppo, questa soluzione **non sembra sinora trovare conferma** nell'orientamento che emerge da alcune posizioni assunte dall'**Amministrazione Finanziaria**, in occasione di risposte – alcune pubblicate (si vedano la [risposta n. 538/2021](#), e la **126/2022**, ed altre no, come quella risalente al 2016 ed ampiamente commentata da autorevole dottrina - ad istanze di interpello che, come noto, sono per loro stessa intrinseca natura caratterizzate da un **perimetro estremamente casistico** e che, perciò, non avrebbero alcuna portata di indicazione di carattere generale.

L'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria sul tema in oggetto, peraltro, non sembra essere pienamente lineare per quanto è dato trarre dalla lettura dei documenti pubblicati, se non per la **conclusione finale** che, come premesso, porta ad **appiattare il regime fiscale** del soggetto **las Adopter** acquirente dell'azienda sulla **stessa posizione (fiscale)** che si sarebbe realizzata per un soggetto **Oic Adopter**.

In altre parole, percorrendo strade interpretative diverse, l'Amministrazione nella sostanza sembra voler arrivare a questa conclusione di **neutralità fra i due regimi fiscali**, a prescindere dal modello di rappresentazione contabile proprio di ciascuno dei due diversi ordinamenti, il civilistico/Oic, e il modello las/lfrs.

Nella più recente presa di posizione (quella di cui alla [risposta n. 126/2022](#)) l'Amministrazione fa chiaramente intendere che, a suo avviso, la **valorizzazione dell'azienda** acquisita al suo **fair value**, così come prescritto dallo lfrs 3, sarebbe espressione di **un fenomeno valutativo**, sicché questo si porrebbe per sua natura **al di fuori del principio di derivazione rafforzata**; di conseguenza, tutto ciò che devia dal costo sostenuto per l'acquisto dell'azienda (i.e. attività e passività iscritte al *fair value*, utile da buon affare iscritto a conto economico) **non potrebbero trovare rilevanza fiscale**, e sarebbero condannati al perenne **doppio binario**.

Il precedente documento (la [risposta n. 538/2021](#)) aveva invece ricondotto l'operazione al novero di quelle di cui all'articolo 4 D.M. 48/2009, e quindi di quelle per le quali vale la **deroga alla derivazione rafforzata** dovendo trovare applicazione ai fini fiscali la **logica giuridico-formale** dell'operazione sottostante; una chiave interpretativa, tuttavia, che **cozzava**

chiaramente con il testo della Relazione illustrativa del D.M. stesso il quale, sul punto, si esprime piuttosto esplicitamente nel sottolineare che la deroga in questione si applica solo al **caso della cessione di azienda fra soggetti non indipendenti**, circostanza in cui sarebbe stata altrimenti portata un'operazione realizzativa, come la cessione di azienda, verso un regime di **neutralità fiscale** indotto dalla **continuità di valori** di cui al modello proposto dai principi internazionali, del tutto inconferente con i principi di fondo dell'imposizione sul reddito.

Insomma, da qualunque punto si osservi la situazione, resta un **tanto evidente quanto ben poco utile** e giustificato **alone di incertezza interpretativa** circa il trattamento fiscale di un'operazione (la cessione di azienda fra parti indipendenti) per cui gioverebbe, invece, avere **certezza di un regime chiaro**, univoco e **allineato a quello contabile**; il tutto, allo scopo di **ridurre rischi di contenzioso** relativi a operazioni straordinarie e quindi introdurre **condizioni di incertezza** che non giovano a coloro che effettuano **investimenti nel nostro ordinamento**.